


Scadenze

Maggio 2020

<p>1 VENERDÌ</p> <p>SCRITTURE CONTABILI</p>	<p>Scritture ausiliarie di magazzino - Cessazione dell'obbligo di tenuta</p> <p>Attività - Per le imprese aventi l'esercizio sociale o periodo d'imposta coincidente con l'anno solare che si è chiuso alla fine dello <i>scorso mese</i>, l'obbligo di tenuta delle scritture ausiliarie di magazzino viene meno se, per la seconda volta consecutivamente, l'ammontare dei ricavi o il valore delle rimanenze risultano di entità inferiore i previsti limiti.</p> <p>Soggetti obbligati - Ai sensi degli artt. 13, 14 e 20 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 e successive modificazioni ed integrazioni, le scritture ausiliarie di magazzino possono <i>non</i> essere tenute a partire <i>da questo mese</i>, se nei precedenti 2 periodi d'imposta l'ammontare dei ricavi o il valore complessivo delle rimanenze sono risultati inferiori e, quindi, si sono mantenuti rispettivamente sotto il limite di euro 5.164.568,99 e di euro 1.032.913,80.</p> <p>Modalità - L'obbligo di tenuta delle scritture ausiliarie di magazzino risultava operativo fino all'esercizio sociale che si è concluso lo <i>scorso mese</i>, possono essere sospese o tenute esclusivamente con finalità aziendali senza il rispetto delle particolari regole dettate dal D.P.R. 600/1973.</p> <p> Riferimenti normativi</p> <ul style="list-style-type: none"> • Artt. 13, 14 e 20 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600; • Art. 1 del D.P.R. 9 dicembre 1996, n. 695.
<p>SCRITTURE CONTABILI</p>	<p>Scritture ausiliarie di magazzino - Attivazione dell'obbligo di tenuta</p> <p>Attività - Decorre, per le imprese aventi l'esercizio sociale o periodo d'imposta coincidente con l'anno solare che si è chiuso alla fine dello <i>scorso mese</i>, l'obbligo di tenuta delle scritture ausiliarie di magazzino se risultano superati, nei due esercizi sociali o periodi d'imposta precedenti di riferimento, contemporaneamente il limite previsto per i ricavi in ciascun esercizio o periodo d'imposta e quello delle rimanenze finali alla fine di ciascun esercizio.</p> <p>Soggetti obbligati - Operatori economici in contabilità ordinaria con esercizio sociale 1° maggio - 30 aprile, per i quali, i limiti sono stati superati nei periodi d'imposta:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1° maggio 2015 - 30 aprile 2016; • 1° maggio 2016 - 30 aprile 2017. <p>l'ammontare dei ricavi ed il valore complessivo delle rimanenze risultano superiori rispettivamente a euro 5.164.568,99 e a euro 1.032.913,80.</p> <p>Modalità - Le scritture ausiliarie di magazzino devono essere impostate e tenute in forma sistematica, secondo norme di ordinata contabilità, mediante annotazioni giornaliere o periodiche, purché con cadenza non superiore al mese e con libertà di scelta del supporto o strumento operativo, per cui le stesse possono concretarsi in libri, schede o simili.</p> <p>Le rilevazioni in argomento, per ogni singolo bene <i>oppure</i> per ogni categoria di beni, devono necessariamente evidenziare i carichi e gli scarichi in modo tale che dalla lettura di ogni singola scheda o altro supporto contabile si possano ricavare tutti i movimenti relativi al bene o alla categoria di beni.</p>

**Riferimenti normativi**

- Artt. 13, 14 e 20 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600;
- Art. 1 del D.P.R. 9 dicembre 1996, n. 695.

4 LUNEDÌ**IMPOSTE
INDIRETTE****Attenzione**

La scadenza originaria è il 1° maggio e slitta in quanto cade di festivo.

**Attenzione**

Scadenza soggetta a slittamento al 30 giugno 2020 (art. 62, c. 1 e 6 D.L. n. 18/2020).




Attività - Pagamento dell'imposta di registro sui contratti di locazione stipulati il 1° aprile o rinnovati tacitamente a decorrere dalla medesima data (i nuovi contratti di locazione, dopo la corresponsione dell'imposta autoliquidata, devono essere registrati nel termine di 30 giorni dalla data dei medesimi).


Soggetti obbligati - Titolari di contratti di locazione che non hanno esercitato l'opzione per l'applicazione della cedolare secca di cui all'art. 3 (dlg02011031400023ar0003a) del D.Lgs. n. 23/2011.


Modalità - A partire dal 1° gennaio 2015 il modello "F24 Elide" è l'unico canale percorribile per pagare i tributi su locazioni e affitti immobiliari.




I codici tributo da utilizzare sono i seguenti:

- 1500: locazione e affitto di beni immobili – imposta di registro per prima registrazione;
- 1501: locazione e affitto di beni immobili – imposta di registro per annualità successive;
- 1502: locazione e affitto di beni immobili – imposta di registro per cessioni del contratto;
- 1503: locazione e affitto di beni immobili – imposta di registro per risoluzioni del contratto;
- 1504: locazione e affitto di beni immobili – imposta di registro per proroghe del contratto;
- 1505: locazione e affitto di beni immobili – imposta di bollo;
- 1506: locazione e affitto di beni immobili – tributi speciali e compensi;
- 1507: locazione e affitto di beni immobili – sanzioni da ravvedimento per tardiva prima registrazione;
- 1508: locazione e affitto di beni immobili – interessi da ravvedimento per tardiva prima registrazione;
- 1509: locazione e affitto di beni immobili – sanzioni da ravvedimento per tardivo versamento di annualità e adempimenti successivi;
- 1510: locazione e affitto di beni immobili – interessi da ravvedimento per tardivo versamento di annualità e adempimenti successivi.

	 <p>Riferimenti normativi</p> <ul style="list-style-type: none"> • Artt. 5 e 17 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131; • Agenzia delle Entrate, Provvedimento 14 luglio 2011; • Agenzia delle Entrate, Provvedimento 4 marzo 2011.
IVA	<p>Adesione al servizio di consultazione fatture elettroniche</p> <p>Attività - Termine ultimo entro il quale è possibile aderire al servizio Fatture e corrispettivi per effettuare la consultazione delle fatture elettroniche.</p> <p>Soggetti obbligati - Contribuenti titolari di partita IVA, nonché condomini e enti non commerciali che intendono fruire del servizio di consultazione delle fatture emesse/ricevute.</p> <p>Modalità - L'Agenzia delle entrate rende disponibili, a chi aderisce al servizio, ai fini della consultazione e acquisizione, l'intero file delle fatture elettroniche, e di conseguenza ne effettua la memorizzazione.</p> <p>L'adesione avviene mediante un'apposita funzionalità resa disponibile nell'area riservata del sito web dell'Agenzia delle entrate.</p> <p>In assenza dell'adesione al servizio, l'Agenzia memorizza e rende consultabile e scaricabile il file xml della fattura elettronica solo fino all'avvenuto recapito della stessa; una volta consegnata la fattura, saranno conservati esclusivamente i dati fiscalmente rilevanti.</p>  <p>Riferimenti normativi</p> <ul style="list-style-type: none"> • Art. 21 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633; • Art. 7, comma 4-ter, del D.L. 10 giugno 1994, n. 357; • D.M. 17 giugno 2014; • Agenzia delle entrate, Provvedimento 30 aprile 2018, n. 89757; • Agenzia delle entrate, Provvedimento 30 ottobre 2019, n. 738239; • Agenzia delle entrate, Provvedimento 17 dicembre 2019, n. 1427541.
RAVVEDIMENTO	<p>Ravvedimento ritenute e Iva - Entro 15 giorni</p> <p> Attenzione</p> <p>La scadenza originaria è il 1° maggio e slitta in quanto cade di festivo.</p> <p>Attività - Regolarizzazione del versamento delle ritenute e dell'Iva periodica non versate o versate in misura non sufficiente entro il 16 aprile 2020.</p> <p>Soggetti obbligati - Imprese ed esercenti arti e professioni soggetti IVA.</p> <p>Modalità - Il ravvedimento avviene versando il tributo unitamente alla sanzione pari a 0,1% (15%/10/15) per ogni giorno di ritardo oltre agli interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno.</p> <p>Versamento con il modello F24, specificando, per le sanzioni, i seguenti codici tributo variabili a seconda dell'imposta da regolarizzare:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 8906 - Sanzione pecuniaria sostituiti d'imposta; • 8904 - Sanzione pecuniaria IVA;

	<ul style="list-style-type: none"> • 8926 – Sanzione addizionale comunale all'IRPEF – ravvedimento. <p>Invece, per gli interessi, l'indicazione a parte non vale per quelli sulle ritenute e sulle addizionali comunali all'IRPEF da parte dai sostituti d'imposta, ma solo per l'iva; in tal caso, va utilizzato il seguente codice tributo:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1991 – Interessi sul ravvedimento – Iva. <p> Riferimenti normativi</p> <ul style="list-style-type: none"> • Art. 13 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471; • Art. 13 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472.
--	--

15	VENERDÌ	
	IVA	<p>Fatturazione differita</p> <p>Attività - Emissione e registrazione delle fatture differite relative a beni consegnati o spediti nel mese di aprile e risultanti da documenti di accompagnamento (Ddt, bolla di consegna e simili), tenendo presente che l'annotazione deve avvenire con riferimento al mese di effettuazione.</p> <p>Soggetti obbligati - Soggetti Iva esercenti attività d'impresa, arte e/o professione.</p> <p>Modalità - Ad emissione del documento avvenuta, annotazione nel registro Iva delle vendite (art. 23 decreto Iva) o dei corrispettivi (art. 24 del decreto Iva).</p> <p> Riferimenti normativi</p> <ul style="list-style-type: none"> • Artt. 21 e 23 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633; • Art. 1 del D.P.R. 14 agosto 1996, n. 472.
	IVA	<p>Fatture e autofatture di importo inferiore a euro 300,00</p> <p>Attività - Annotazione dell'eventuale cumulativa delle fatture emesse e/o ricevute, nonché delle autofatture emesse dal cessionario o committente per le operazioni, territorialmente rilevanti in Italia, poste in essere dal cedente o prestatore non residente di ammontare inferiore a 300,00 euro.</p> <p>Soggetti obbligati - Soggetti Iva esercenti attività d'impresa, arte o professione.</p> <p>Modalità - Per le fatture emesse nel corso del mese, d'importo inferiore a 300,00 euro, può essere annotato, con riferimento allo stesso mese, in luogo di ciascuna fattura, un documento riepilogativo nel quale devono essere indicati:</p> <ul style="list-style-type: none"> • numeri delle fatture cui si riferisce; • l'ammontare complessivo imponibile delle operazioni e l'ammontare dell'imposta, distinti secondo l'aliquota Iva applicata; <p>mentre per le fatture ricevute anche se inerenti a beni che formano oggetto dell'attività propria d'impresa, dell'arte o della professione, si deve ritenere consentita l'annotazione mediante documento riepilogativo se di entità inferiore al predetto limite. Su tale documento riepilogativo devono risultare indicati:</p> <ul style="list-style-type: none"> • i numeri attribuiti dal destinatario cui le stesse si riferiscono; • l'ammontare imponibile complessivo delle operazioni e l'importo dell'imposta distinti per aliquota Iva applicata.

	 Riferimenti normativi <ul style="list-style-type: none"> • Art. 6 del D.P.R. 9 dicembre 1996, n. 695; • Art. 7, comma 2, lettera aa), del D.L. 13 maggio 2011, n. 70.
IVA	<p>Registrazione cumulativa dei corrispettivi</p> <p>Attività - Annotazione, anche cumulativa, delle operazioni, effettuate nel corso del mese di aprile, per le quali risultano emessi lo scontrino o la ricevuta fiscale.</p> <p>Soggetti obbligati - Esercenti attività di commercio al dettaglio e/o attività assimilate, compresi i soggetti che operano nella grande distribuzione ed effettuano la trasmissione telematica.</p> <p>Modalità - Annotazione riepilogativa nel registro Iva dei corrispettivi.</p>  Riferimenti normativi <ul style="list-style-type: none"> • Art. 24, comma 1, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633; • Art. 6, comma 4, del D.P.R. 9 dicembre 1996, n. 695.
SCRITTURE CONTABILI	<p>Associazioni sportive dilettantistiche – Registrazioni contabili</p> <p>Attività - Annotazione dell'importo dei corrispettivi e dei proventi conseguiti nell'esercizio dell'attività commerciale nel corso del mese precedente.</p> <p>Soggetti obbligati - Associazioni sportive dilettantistiche e altre associazioni senza scopo di lucro e le pro-loco che hanno effettuato l'opzione al regime di cui all'art. 1 della L. 398/1991 e con proventi commerciali nell'anno precedente fino a euro 400.000.</p> <p>Modalità - Rilevazione dei dati contabili nel prospetto approvato con D.M. 11 febbraio 1997, opportunamente integrato.</p>  Riferimenti normativi <ul style="list-style-type: none"> • L. 16 dicembre 1991, n. 398; • D.M. 11 febbraio 1997; • Art. 25 della L. 13 maggio 1999, n. 133; • Art. 9 del D.P.R. 30 dicembre 1999, n. 544; • Art. 90, comma 2, della L. 27 dicembre 2002, n. 289.
COMUNICAZIONI	<p>Comunicazione contanti superiori 10.000 euro</p> <p>Attività - Invio all'Unità di informazione finanziaria dei dati relativi ai movimenti in contanti pari o superiori ai 10.000 euro al mese effettuati dai propri clienti relativamente al mese precedente.</p> <p>Soggetti obbligati - Banche, istituti di pagamento e di moneta elettronica e Poste Italiane.</p> <p>Modalità - La comunicazione va trasmessa per via telematica all'UIF.</p>

**Riferimenti normativi**

- Art. 47 del D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231;
- UIF, provvedimento 28 marzo 2019.

16 SABATO**TASSE E
IMPOSTE
VARIE****Imposta sugli intrattenimenti**

Attività - Versamento dell'imposta sugli intrattenimenti inerenti alle iniziative svolte con carattere di continuità nel corso del mese di aprile da parte dei soggetti che esercitano attività di intrattenimento o altre attività similari.

Soggetti obbligati - Soggetti che esercitano attività di intrattenimento.

Modalità - Versamento con il modello F24, specificando il codice tributo "6728 - Imposta sugli intrattenimenti".

**Riferimenti normativi**

- Art. 15 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 640;
- Art. 6 del D.P.R. 30 dicembre 1999, n. 544;
- Artt. 17, 18 e 19 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241.

18 LUNEDÌ**ACCISE****Accise****Attenzione**

La scadenza originaria è il 16 maggio e slitta in quanto cade di sabato.

Attività - Liquidazione e pagamento delle accise sui prodotti immessi in consumo nel corso del mese di aprile.

Soggetti obbligati - I soggetti obbligati al versamento delle accise, sono:

- il titolare del deposito fiscale dal quale avviene l'immissione in consumo e, in solido, i soggetti che si siano resi garanti del pagamento ovvero il soggetto nei cui confronti si verificano i presupposti per l'esigibilità dell'imposta;
- il destinatario registrato che riceve i prodotti soggetti ad accisa alle condizioni di cui all'art. 8 del D.Lgs. n. 504/1995;




e, relativamente all'importazione di prodotti sottoposti ad accisa;





- il debitore dell'obbligazione doganale individuato in base alla relativa normativa e, in caso di importazione irregolare, in solido, qualsiasi altra persona che ha partecipato all'importazione.






Modalità - Versamento con il modello F24-Accise.




**Riferimenti normativi**





- Art. 3 del D.Lgs. 26 ottobre 1995, n. 504;
- Artt. 17, 18, 19 e 20 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241;






	<ul style="list-style-type: none"> • D.Dirig. 30 marzo 1998; • D.M. 31 marzo 2000; • Agenzia delle Entrate, Provvedimento 20 giugno 2002; • Art. 37, comma 49, del D.L. 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, nella L. 4 agosto 2006, n. 248.
IMPOSTE DIRETTE	<p>Versamento ritenute emolumenti arretrati</p> <p> Attenzione La scadenza originaria è il 16 maggio e slitta in quanto cade di sabato.</p> <p> Attenzione Scadenza soggetta a slittamento al:</p> <p>1) 30 giugno 2020 con versamento in unica soluzione o in 5 rate di pari importo per le ritenute su redditi di lavoro dipendente (art. 23, 24 D.P.R. n. 600/1973) dovute, in qualità di sostituti d'imposta da (art. 18 D.L. n. 23/2020):</p> <p>a) imprese e professionisti con ricavi o compensi 2019:</p> <ul style="list-style-type: none"> - non superiori a 50 milioni di euro: se registrano una flessione del fatturato o dei corrispettivi nel mese di aprile 2020, rispetto a aprile 2019 di almeno il 33%; - superiori a 50 milioni di euro: se registrano una flessione del fatturato o dei corrispettivi nel mese di aprile 2020, rispetto a aprile 2019 di almeno il 50%; <p>b) a chi ha intrapreso l'attività dopo il 31 marzo 2019;</p> <p>c) la sospensione interessa anche gli enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, che svolgono attività istituzionale di interesse generale non in regime di impresa;</p> <p>2) 30 giugno 2020, in unica soluzione o in 5 rate di pari importo:</p> <ul style="list-style-type: none"> • per le federazioni sportive, gli enti di promozione sportiva e le associazioni sportive dilettantistiche la sospensione si estende fino a 31 maggio, con versamento da effettuare entro il 30 giugno 2020, in unica soluzione o in 5 rate mensili). <p>Attività - Versamento delle ritenute alla fonte sugli emolumenti arretrati operate nel corso del mese precedente.</p> <p>Soggetti obbligati - Sostituti d'imposta.</p> <p>Modalità - Versamento con il modello F24, specificando il codice tributo "1002 - Ritenute su emolumenti arretrati".</p> <p> Riferimenti normativi</p> <ul style="list-style-type: none"> • Art. 23 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600; • Art. 3 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602; • Art. 17 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917; • Artt. 17, 18 e 19 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241; • Artt. 13 e 14 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471; • Art. 10-bis del D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74.




<p>IMPOSTE DIRETTE</p>	<p>Ritenute su cessazione collaborazione a progetto</p> <p> Attenzione La scadenza originaria è il 16 maggio e slitta in quanto cade di sabato.</p> <p> Attenzione Scadenza soggetta a slittamento al:</p> <p>1) 30 giugno 2020 con versamento in unica soluzione o in 5 rate di pari importo per le ritenute su redditi di lavoro dipendente (art. 23, 24 D.P.R. n. 600/1973) dovute, in qualità di sostituti d'imposta da (art. 18 D.L. n. 23/2020):</p> <p>a) imprese e professionisti con ricavi o compensi 2019:</p> <ul style="list-style-type: none"> - non superiori a 50 milioni di euro: se registrano una flessione del fatturato o dei corrispettivi nel mese di aprile 2020, rispetto a aprile 2019 di almeno il 33%; - superiori a 50 milioni di euro: se registrano una flessione del fatturato o dei corrispettivi nel mese di aprile 2020, rispetto a aprile 2019 di almeno il 50%; <p>b) a chi ha intrapreso l'attività dopo il 31 marzo 2019;</p> <p>c) la sospensione interessa anche gli enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, che svolgono attività istituzionale di interesse generale non in regime di impresa;</p> <p>2) 30 giugno 2020, in unica soluzione o in 5 rate di pari importo:</p> <ul style="list-style-type: none"> • per le federazioni sportive, gli enti di promozione sportiva e le associazioni sportive dilettantistiche la sospensione si estende fino a 31 maggio, con versamento da effettuare entro il 30 giugno 2020, in unica soluzione o in 5 rate mensili). <p>Attività - Versamento delle ritenute alla fonte sulle indennità per la cessazione dei rapporti di collaborazione a progetto corrisposte nel corso del mese precedente.</p> <p>Soggetti obbligati - Sostituti d'imposta.</p> <p>Modalità - Versamento con il modello F24, specificando il codice tributo "1004 - Ritenute sui redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente".</p> <p> Riferimenti normativi</p> <ul style="list-style-type: none"> • Artt. 23 e 24 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600; • Art. 3 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602; • Artt. 17, 18 e 19 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241; • Artt. 13 e 14 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471; • Art. 10-bis del D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74.
<p>IMPOSTE DIRETTE</p>	<p>Ritenute su redditi da perdita di avviamento commerciale</p> <p> Attenzione La scadenza originaria è il 16 maggio e slitta in quanto cade di sabato.</p> <p>Attività - Versamento delle ritenute alla fonte sui redditi derivanti dalla perdita dell'avviamento commerciale corrisposti nel corso del mese precedente.</p>






	<p>Soggetti obbligati - Sostituti d'imposta.</p> <p>Modalità - Versamento con il modello F24, specificando il codice tributo "1040 – Ritenute su redditi di lavoro autonomo: compensi per l'esercizio di arti e professioni".</p> <p> Riferimenti normativi</p> <ul style="list-style-type: none"> • Art. 25 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600; • Art. 3 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602; • Artt. 17, 18 e 19 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241.
<p>IMPOSTE DIRETTE</p>	<p>Imposta sostitutiva su intermediazione deposito Monte Titoli</p> <p> Attenzione</p> <p>La scadenza originaria è il 16 maggio e slitta in quanto cade di sabato.</p> <p>Attività - Versamento dell'imposta sostitutiva risultante dal cosiddetto "conto unico" del mese precedente in relazione agli utili delle azioni e dei titoli che risultano immessi nel sistema accentrato gestito da Monte Titoli S.p.A.</p> <p>Soggetti obbligati - Banche, Sim e altri intermediari che hanno aderito al sistema di deposito accentrato gestito da Monte Titoli S.p.A.</p> <p>Modalità - Versamento con il modello F24, specificando il codice tributo "1239 – Imposta sostitutiva su intermediazione premi e frutti di obbligazioni e titoli similari".</p> <p> Riferimenti normativi</p> <ul style="list-style-type: none"> • D.Lgs. 1° aprile 1996, n. 239; • D.M. 6 dicembre 1996; • D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241.
<p>IMPOSTE DIRETTE</p>	<p>Ritenute su premi riscossi – Riscatto assicurazioni sulla vita</p> <p> Attenzione</p> <p>La scadenza originaria è il 16 maggio e slitta in quanto cade di sabato.</p> <p>Attività - Versamento delle ritenute alla fonte sui redditi, corrisposti nel corso del mese precedente, derivanti da:</p> <ul style="list-style-type: none"> - riscatti di polizze a vita; - riscatti e/o da scadenze di polizze vita che sono state stipulate entro il 31 dicembre 2000, tenendo presente che si deve ritenere escluso l'evento morte. <p>Soggetti obbligati - Sostituti d'imposta.</p> <p>Modalità - Versamento con il modello F24, specificando il codice tributo "1680 – Ritenute operate sui capitali corrisposti in dipendenza di assicurazioni sulla vita".</p> <p> Riferimenti normativi</p> <ul style="list-style-type: none"> • Art. 26-ter del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600;





	<ul style="list-style-type: none"> • Art. 6 della L. 26 settembre 1985, n. 482; • Art. 3, comma 113, della L. 28 dicembre 1995, n. 549; • Art. 1 del D.M. 30 novembre 1999; • Art. 3 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602; • Artt. 17, 18 e 19 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241.
IMPOSTE DIRETTE	<p>Ritenute sui redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente</p> <p> Attenzione La scadenza originaria è il 16 maggio e slitta in quanto cade di sabato.</p> <p> Attenzione Scadenza soggetta a slittamento al:</p> <p>1) 30 giugno 2020 con versamento in unica soluzione o in 5 rate di pari importo per le ritenute su redditi di lavoro dipendente (art. 23, 24 D.P.R. n. 600/1973) dovute, in qualità di sostituti d'imposta da (art. 18 D.L. n. 23/2020):</p> <p>a) imprese e professionisti con ricavi o compensi 2019:</p> <ul style="list-style-type: none"> - non superiori a 50 milioni di euro: se registrano una flessione del fatturato o dei corrispettivi nel mese di aprile 2020, rispetto a aprile 2019 di almeno il 33%; - superiori a 50 milioni di euro: se registrano una flessione del fatturato o dei corrispettivi nel mese di aprile 2020, rispetto a aprile 2019 di almeno il 50%; <p>b) a chi ha intrapreso l'attività dopo il 31 marzo 2019;</p> <p>c) la sospensione interessa anche gli enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, che svolgono attività istituzionale di interesse generale non in regime di impresa;</p> <p>2) 30 giugno 2020, in unica soluzione o in 5 rate di pari importo:</p> <ul style="list-style-type: none"> • per le federazioni sportive, gli enti di promozione sportiva e le associazioni sportive dilettantistiche. <p>Attività - Versamento delle ritenute alla fonte sui redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente operate nel corso del mese precedente.</p> <p>Soggetti obbligati - Sostituti d'imposta.</p> <p>Modalità - Versamento con il modello F24, specificando a decorrere dal 01/01/2017, il codice tributo "1001 - Ritenute su retribuzioni pensioni trasferite mensilità aggiuntive e relativo conguaglio" in luogo del codice tributo "1004".</p> <p> Riferimenti normativi</p> <ul style="list-style-type: none"> • Artt. 23 e 24 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600; • Art. 3 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602; • Artt. 17, 18 e 19 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241; • Artt. 13 e 14 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471; • Art. 10-bis del D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74.





IMPOSTE DIRETTE	<h3>Ritenute su contributi corrisposti ad imprese</h3> <p> Attenzione</p> <p>La scadenza originaria è il 16 maggio e slitta in quanto cade di sabato.</p> <p>Attività - Versamento delle ritenute alla fonte sui contributi corrisposti ad imprese nel corso del mese precedente da parte di Regioni, Province e/o Comuni, nonché da altri enti pubblici.</p> <p>Soggetti obbligati - Sostituti d'imposta.</p> <p>Modalità - Versamento con il modello F24, specificando il codice tributo "1045 - Ritenute su contributi corrisposti da regioni, province, comuni ed altri enti pubblici".</p> <p> Riferimenti normativi</p> <ul style="list-style-type: none"> • Art. 28 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600; • Art. 3 del D.P.R. 29 settembre 1972, n. 602; • Artt. 17, 18 e 19 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241.
IMPOSTE DIRETTE	<h3>Ritenute su indennità per cessazione rapporto di lavoro</h3> <p> Attenzione</p> <p>La scadenza originaria è il 16 maggio e slitta in quanto cade di sabato.</p> <p> Attenzione</p> <p>Scadenza soggetta a slittamento al:</p> <p>1) 30 giugno 2020 con versamento in unica soluzione o in 5 rate di pari importo per le ritenute su redditi di lavoro dipendente (art. 23, 24 D.P.R. n. 600/1973) dovute, in qualità di sostituti d'imposta da (art. 18 D.L. n. 23/2020):</p> <p>a) imprese e professionisti con ricavi o compensi 2019:</p> <ul style="list-style-type: none"> - non superiori a 50 milioni di euro: se registrano una flessione del fatturato o dei corrispettivi nel mese di aprile 2020, rispetto a aprile 2019 di almeno il 33%; - superiori a 50 milioni di euro: se registrano una flessione del fatturato o dei corrispettivi nel mese di aprile 2020, rispetto a aprile 2019 di almeno il 50%; <p>b) a chi ha intrapreso l'attività dopo il 31 marzo 2019;</p> <p>c) la sospensione interessa anche gli enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, che svolgono attività istituzionale di interesse generale non in regime di impresa;</p> <p>2) 30 giugno 2020, in unica soluzione o in 5 rate di pari importo:</p> <ul style="list-style-type: none"> • per le federazioni sportive, gli enti di promozione sportiva e le associazioni sportive dilettantistiche la sospensione si estende fino a 31 maggio, con versamento da effettuare entro il 30 giugno 2020, in unica soluzione o in 5 rate mensili). <p>Attività - Versamento delle ritenute alla fonte sulle indennità per la cessazione di rapporti di lavoro dipendente (Tfr-trattamento di fine rapporto) operate nel corso del mese precedente.</p>

	<p>Soggetti obbligati - Sostituti d'imposta.</p> <p>Modalità - Versamento con il modello F24, specificando il codice tributo 1012 - "Ritenute su indennità per cessazione di rapporto di lavoro e prestazioni in forma di capitale soggette a tassazione separata".</p> <p> Riferimenti normativi</p> <ul style="list-style-type: none"> • Artt. 23 e 24 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600; • Art. 3 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602; • Artt. 17, 18 e 19 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241; • Artt. 13 e 14 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471; • Art. 10-bis del D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74.
<p>IMPOSTE DIRETTE</p>	<p>Imposta sostitutiva su intermediazione mobiliare obbligatorio</p> <p> Attenzione</p> <p>La scadenza originaria è il 16 maggio e slitta in quanto cade di sabato.</p> <p>Attività - Versamento dell'imposta sostitutiva risultante dal cosiddetto "conto unico" del mese precedente in relazione agli interessi, premi ed altri frutti dei titoli obbligazionari e similari che sono stati emessi da banche, da società quotate nei mercati regolamentari e da enti pubblici.</p> <p>Soggetti obbligati - Banche, istituti di credito e altri intermediari autorizzati.</p> <p>Modalità - Versamento con il modello F24, specificando il codice tributo "1239 - Imposta sostitutiva su intermediazione premi e frutti di obbligazioni e titoli similari".</p> <p> Riferimenti normativi</p> <ul style="list-style-type: none"> • Artt. 1, 2 e 4 del D.Lgs. 1° aprile 1996, n. 239; • Art. 1 del D.M. 6 dicembre 1996; • Artt. 17, 18 e 19 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241.
<p>IMPOSTE DIRETTE</p>	<p>Ritenute su provvigioni</p> <p> Attenzione</p> <p>La scadenza originaria è il 16 maggio e slitta in quanto cade di sabato.</p> <p> Attenzione</p> <p>Per i soggetti esercenti arte e professione o agenzia di commercio o di rappresentante o procuratore d'affari che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato con ricavi o compensi non superiori a 400.00 euro nel periodo di imposta 2019, i ricavi e i compensi percepiti nel periodo compreso tra il 17 marzo e il 31 maggio 2020 possono non essere assoggettati alle ritenute d'acconto previste per i redditi di lavoro autonomo (art. 25 e 25-bis D.P.R. n. 600/1973), da parte del sostituto d'imposta a condizione che nel mese precedente non abbiano sostenuto spese per pre-</p>

	<p>stazioni di lavoro dipendente o assimilato: in tal caso, il soggetto interessato rilascia al sostituto apposita autocertificazione che attesta i suddetti requisiti (art. 19 D.L. n. 23/2020). Il versamento avviene, a carico del sostituto, senza applicazione di sanzioni ed interessi, in un'unica soluzione entro il 31 luglio 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di luglio 2020.</p> <p>Attività - Versamento delle ritenute alla fonte su provvigioni corrisposte nel corso del mese precedente ed inerenti a rapporti di commissione, agenzia, mediazione e/o rappresentanza.</p> <p>Soggetti obbligati - Sostituti d'imposta.</p> <p>Modalità - Versamento con il modello F24 utilizzando il codice tributo "1040 – Ritenute su redditi di lavoro Autonomo compensi per l'esercizio di arti e professioni".</p> <p> Riferimenti normativi</p> <ul style="list-style-type: none"> • Art. 25-bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600; • Art. 3 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602; • Artt. 17, 18 e 19 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241.
<p>IMPOSTE DIRETTE</p>	<p>Ritenute su retribuzioni e pensioni</p> <p> Attenzione La scadenza originaria è il 16 maggio e slitta in quanto cade di sabato.</p> <p> Attenzione Scadenza soggetta a slittamento al:</p> <p>1) 30 giugno 2020 con versamento in unica soluzione o in 5 rate di pari importo per le ritenute su redditi di lavoro dipendente (art. 23, 24 D.P.R. n. 600/1973) dovute, in qualità di sostituti d'imposta da (art. 18 D.L. n. 23/2020):</p> <p>a) imprese e professionisti con ricavi o compensi 2019:</p> <ul style="list-style-type: none"> - non superiori a 50 milioni di euro: se registrano una flessione del fatturato o dei corrispettivi nel mese di aprile 2020, rispetto a aprile 2019 di almeno il 33%; - superiori a 50 milioni di euro: se registrano una flessione del fatturato o dei corrispettivi nel mese di aprile 2020, rispetto a aprile 2019 di almeno il 50%; <p>b) a chi ha intrapreso l'attività dopo il 31 marzo 2019;</p> <p>c) la sospensione interessa anche gli enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, che svolgono attività istituzionale di interesse generale non in regime di impresa;</p> <p>2) 30 giugno 2020, in unica soluzione o in 5 rate di pari importo:</p> <ul style="list-style-type: none"> • per le federazioni sportive, gli enti di promozione sportiva e le associazioni sportive dilettantistiche. <p>Attività - Versamento delle ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente operate nel corso del mese precedente.</p> <p>Soggetti obbligati - Sostituti d'imposta.</p> <p>Modalità - Versamento con il modello F24, specificando il codice tributo "1001 – Ritenute su retribuzioni pensioni trasferite mensilità aggiuntive e relativo conguaglio".</p>

	 Riferimenti normativi <ul style="list-style-type: none"> • Art. 23 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600; • Art. 3 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602; • Artt. 17, 18 e 19 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241; • Artt. 13 e 14 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471; • Art. 10-bis del D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74.
IMPOSTE DIRETTE	<p>Ritenute indennità cessazione rapporti di agenzia</p>  Attenzione La scadenza originaria è il 16 maggio e slitta in quanto cade di sabato. <p>Attività - Versamento delle ritenute alla fonte su indennità per la cessazione del rapporto di agenzia corrisposto nel corso del mese precedente.</p> <p>Soggetti obbligati - Sostituti d'imposta.</p> <p>Modalità - Versamento con il modello F24, specificando il codice tributo "1040 – Ritenute su redditi di lavoro autonomo: compensi per l'esercizio di arti e professioni".</p>  Riferimenti normativi <ul style="list-style-type: none"> • Art. 25 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600; • Art. 3 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602; • Artt. 17, 18 e 19 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241.
IMPOSTE DIRETTE	<p>Addizionale regionale Irpef – Versamento rata</p>  Attenzione La scadenza originaria è il 16 maggio e slitta in quanto cade di sabato.  Attenzione Scadenza soggetta a slittamento al 30 giugno 2020 con versamento in unica soluzione o in 5 rate di pari importo per (art. 18 D.L. n. 23/2020): <p>a) imprese e professionisti con ricavi o compensi 2019:</p> <ul style="list-style-type: none"> - non superiori a 50 milioni di euro: se registrano una flessione del fatturato o dei corrispettivi nel mese di aprile 2020, rispetto a aprile 2019 di almeno il 33%; - superiori a 50 milioni di euro: se registrano una flessione del fatturato o dei corrispettivi nel mese di aprile 2020, rispetto a aprile 2019 di almeno il 50%; <p>b) a chi ha intrapreso l'attività dopo il 31 marzo 2019;</p> <p>c) la sospensione interessa anche gli enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, che svolgono attività istituzionale di interesse generale non in regime di impresa.</p> <p>Attività - Versamento:</p>

	<p>- della rata o quota dell'addizionale regionale dell'Irpef trattenuta ai lavoratori dipendenti e ai pensionati sulle competenze del mese precedente a seguito delle operazioni di conguaglio di fine anno;</p> <p>- in unica soluzione dell'addizionale regionale all'Irpef che è stata trattenuta ai lavoratori dipendenti sulle competenze del mese di precedente a seguito delle operazioni inerenti alla cessazione del rapporto di lavoro.</p> <p>Soggetti obbligati - Sostituti d'imposta.</p> <p>Modalità - Versamento con il modello F24, specificando il codice tributo "3802 – Addizionale regionale all'Irpef-sostituti d'imposta".</p> <p> Riferimenti normativi</p> <ul style="list-style-type: none"> • Art. 50 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446; • Artt. 17, 18 e 19 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241.
<p>IMPOSTE DIRETTE</p>	<p>Ritenute sui bonifici inerenti a oneri deducibili</p> <p> Attenzione</p> <p>La scadenza originaria è il 16 maggio e slitta in quanto cade di sabato.</p> <p>Attività - Versamento delle ritenute alla fonte operate nel corso del mese precedente sui bonifici disposti per beneficiare di oneri deducibili e detrazioni d'imposta ai sensi dell'articolo 25, DL n. 78/2010.</p> <p>Soggetti obbligati - Banche e Poste italiane.</p> <p>Modalità - Versamento con il modello F24, specificando il codice tributo "1039 – Ritenuta operata da Banche o da Poste italiane S.p.A. all'atto dell'accredito dei pagamenti relativi a bonifici disposti per beneficiare di oneri deducibili e detrazioni d'imposta".</p> <p> Riferimenti normativi</p> <ul style="list-style-type: none"> • Art. 25 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78; • Direttore dell'Agenzia delle Entrate, provvedimento 30 giugno 2010, n. 94288; • Art. 17 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241.
<p>IMPOSTE DIRETTE</p>	<p>Imposta sostitutiva su plusvalenze in regime di risparmio amministrato</p> <p> Attenzione</p> <p>La scadenza originaria è il 16 maggio e slitta in quanto cade di sabato.</p> <p>Attività - Versamento dell'imposta sostitutiva applicata sull'entità delle plusvalenze per cessioni a titolo oneroso di partecipazione da parte degli intermediari risultanti in sede di applicazione del regime del risparmio amministrato nel corso dello scorso mese di marzo (secondo mese precedente rispetto a quello in corso).</p> <p>Soggetti obbligati - Banche, Sim, società di gestione del risparmio, società fiduciarie ed altri intermediari autorizzati.</p> <p>Modalità - Versamento con il modello F24, specificando il codice tributo "1102 – Imposta sostitutiva su plusvalenze per cessione a titolo oneroso di partecipazioni da parte degli</p>

	<p>intermediari”.</p> <p> Riferimenti normativi</p> <ul style="list-style-type: none"> • Art. 6, comma 9, del D.Lgs. 21 novembre 1997, n. 461; • Artt. 17, 18 e 19 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241.
<p>IMPOSTE DIRETTE</p>	<p>Imposta sostitutiva Irpef e addizionali su premi di risultato</p> <p> Attenzione</p> <p>La scadenza originaria è il 16 maggio e slitta in quanto cade di sabato.</p> <p>Attività - Versamento dell'imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali regionali e comunali sui compensi accessori del reddito di lavoro dipendente in relazione alle somme erogate ai lavoratori nel corso del mese precedente in relazione a premi di risultato.</p> <p>Soggetti obbligati - Sostituti d'imposta.</p> <p>Modalità - Versamento con il modello F24, specificando il codice tributo “1053 – Imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali comunali e regionali sui compensi accessori del reddito di lavoro dipendente”.</p> <p>Si è specificato “come regola”, in quanto gli altri codici utilizzabili, in relazione all'ubicazione dei soggetti, sono i seguenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1305 – Imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali comunali e regionali sui compensi accessori del reddito di lavoro dipendente, versata in Sicilia, Sardegna e Valle d'Aosta e maturata fuori dalle predette regioni; • 1904 – Imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali comunali e regionali sui compensi accessori del reddito di lavoro dipendente, maturati in Sardegna e versata fuori regione; • 1604 – Imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali comunali e regionali sui compensi accessori del reddito di lavoro dipendente, maturati in Sicilia e versata fuori regione; • 1905 – Imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali comunali e regionali sui compensi accessori del reddito di lavoro dipendente, maturati in Valle d'Aosta e versata fuori regione. <p> Riferimenti normativi</p> <ul style="list-style-type: none"> • Artt. 23 e 24 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600; • Art. 3 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602; • Art. 53 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78; • Artt. 17, 18 e 19 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241; • Circolare Agenzia delle entrate 29 marzo 2018, n. 5/E.
<p>IMPOSTE DIRETTE</p>	<p>Ritenute su redditi di lavoro autonomo</p> <p> Attenzione</p> <p>La scadenza originaria è il 16 maggio e slitta in quanto cade di sabato.</p>

Per i soggetti esercenti arte e professione o agenzia di commercio o di rappresentante o procuratore d'affari che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato con ricavi o compensi non superiori a 400.00 euro nel periodo di imposta 2019, i ricavi e i compensi percepiti nel periodo compreso tra il 17 marzo e il 31 maggio 2020 possono non essere assoggettati alle ritenute d'acconto previste per i redditi di lavoro autonomo (art. 25 e 25-bis D.P.R. n. 600/1973), da parte del sostituto d'imposta a condizione che nel mese precedente non abbiano sostenuto spese per prestazioni di lavoro dipendente o assimilato: in tal caso, il soggetto interessato rilascia al sostituto apposita autocertificazione che attesta i suddetti requisiti (art. 19 D.L. n. 23/2020). Il versamento avviene, a carico del sostituto, senza applicazione di sanzioni ed interessi, in un'unica soluzione entro il 31 luglio 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di luglio 2020.

Attività - Versamento delle ritenute alla fonte sui redditi di lavoro autonomo e specificamente quelli inerenti ai compensi per l'esercizio di arti e professioni.

Soggetti obbligati - Sostituti d'imposta.

Modalità - Versamento con il modello F24, specificando il codice tributo "1040 - Ritenute su redditi di lavoro autonomo: compensi per l'esercizio di arti e professioni".



Riferimenti normativi

- Art. 25 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600;
- Art. 3 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602;
- Artt. 17, 18 e 19 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241.

IMPOSTE DIRETTE

Ritenute di imposta - Proventi corrisposti da organizzazioni estere di imprese residenti



Attenzione

La scadenza originaria è il 16 maggio e slitta in quanto cade di sabato.

Attività - Versamento delle ritenute alla fonte a titolo d'imposta su proventi corrisposti da organizzazioni estere di imprese residenti.






Soggetti obbligati - Sostituti d'imposta.





Modalità - Versamento con il modello F24, specificando il codice tributo "1243 - Proventi soggetti a ritenuta di imposta corrisposti da organizzazioni estere di imprese residenti".







Riferimenti normativi




- Art. 26 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600;
- Art. 3 del D.P.R. 29 settembre 1972, n. 602;
- Art. 7 del D.L. 20 giugno 1996, n. 323;
- D.Lgs. 21 novembre 1997, n. 461;
- Artt. 17, 18 e 19 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241.

IMPOSTE DIRETTE	<h3>Ritenute sui pignoramenti presso terzi</h3> <p> Attenzione</p> <p>La scadenza originaria è il 16 maggio e slitta in quanto cade di sabato.</p> <p>Attività - Versamento delle ritenute alla fonte sui pignoramenti presso terzi riferite al mese precedente che sono state operate a titolo di acconto dell'Irpef dovuta dal creditore pignoratizio, su somme liquidate a seguito di specifiche procedure di cui all'art. 21, comma 15, della L. 27 dicembre 1997, n. 449.</p> <p>Soggetti obbligati - Sostituti d'imposta.</p> <p>Modalità - Versamento con il modello F24, specificando il codice tributo "1049 - Ritenuta operata a titolo d'acconto Irpef dovuta dal creditore pignoratizio".</p> <p> Riferimenti normativi</p> <ul style="list-style-type: none"> • Art. 21, comma 15, della L. 27 dicembre 1997, n. 449; • Direttore Agenzia delle Entrate, provvedimento 3 marzo 2010, n. 34755.
IMPOSTE DIRETTE	<h3>Ritenute su premi lotterie e simili</h3> <p> Attenzione</p> <p>La scadenza originaria è il 16 maggio e slitta in quanto cade di sabato.</p> <p>Attività - Versamento delle ritenute alla fonte sui premi e sulle vincite corrisposti e/o maturati nel corso del mese precedente derivanti da lotterie, tombole, pesche o banchi di beneficenza.</p> <p>Soggetti obbligati - Sostituti d'imposta.</p> <p>Modalità - Versamento con il modello F24, specificando il codice tributo "1046 - Ritenute su premi delle lotterie, tombole, pesche o banchi di beneficenza".</p> <p> Riferimenti normativi</p> <ul style="list-style-type: none"> • Art. 30 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600; • Art. 3 del D.P.R. 29 settembre 1972, n. 602; • Artt. 17, 18 e 19 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241.
IMPOSTE DIRETTE	<h3>Addizionale stock options</h3> <p> Attenzione</p> <p>La scadenza originaria è il 16 maggio e slitta in quanto cade di sabato.</p> <p>Attività - Versamento dell'addizionale sui compensi erogati a titolo di bonus e stock options dal sostituto d'imposta nel corso del mese di precedente.</p> <p>Soggetti obbligati - Sostituti d'imposta.</p> <p>Modalità - Versamento con il modello F24 utilizzando, in generale, a decorrere dal 01/01/2017, il codice tributo "1001" in luogo del codice tributo "1033 - Addizionale operata dal sostituto d'imposta su compensi erogati a titolo di bonus e stock options".</p>

	<p>Gli altri codici tributo utilizzabili a decorrere dal 01/01/2017, in relazione all'ubicazione dei soggetti, sono i seguenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1601- denominato "Retribuzioni pensioni trasferite mensilità aggiuntive e relativo conguaglio impianti in Sicilia" in luogo del codice tributo "1054" utilizzabile fino al 31/12/2016; • 1901 - denominato "Retribuzioni pensioni trasferite mensilità aggiuntive e conguaglio impianti in Sardegna" in luogo del codice tributo "1055" utilizzabile fino al 31/12/2016; • 1920 - denominato "Retribuzioni pensioni trasferite mensilità aggiuntive e relativo conguaglio impianti in Valle d'Aosta" in luogo del codice tributo "1056" utilizzabile fino al 31/12/2016; • 1301 - denominato "Retribuzioni pensioni trasferite mensilità aggiuntive e conguagli Sicilia Sardegna e Valle d'Aosta impianti fuori regione" in luogo del codice tributo "1059". <p> Riferimenti normativi</p> <ul style="list-style-type: none"> • Art. 33, comma 2, del D.L. 31 maggio 2010, n. 78; • Art. 3 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602; • Artt. 17, 18 e 19 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241.
<p>IMPOSTE DIRETTE</p>	<p>Ritenute su premi vincite e premi diversi da lotterie e spettacoli di abilità</p> <p> Attenzione</p> <p>La scadenza originaria è il 16 maggio e slitta in quanto cade di sabato.</p> <p>Attività - Versamento delle ritenute alla fonte sulle vincite e sui premi corrisposti nel corso del mese precedente ed inerenti ad iniziative diverse dalle lotterie, tombole, pesche di beneficenza, giochi di abilità radiotelevisivi e/o in altre manifestazioni.</p> <p>Soggetti obbligati - Sostituti d'imposta.</p> <p>Modalità - Versamento con il modello F24, specificando il codice tributo "1048 - Ritenute su altre vincite e premi".</p> <p> Riferimenti normativi</p> <ul style="list-style-type: none"> • Art. 30 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600; • Art. 3 del D.P.R. 29 settembre 1972, n. 602; • Artt. 17, 18 e 19 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241.
<p>IMPOSTE DIRETTE</p>	<p>Ritenute operate dai condomini su corrispettivi per prestazioni</p> <p> Attenzione</p> <p>La scadenza originaria è il 16 maggio e slitta in quanto cade di sabato.</p> <p>Attività - Versamento delle ritenute alla fonte operate nel corso del mese di aprile, da parte dei condomini in qualità di sostituti d'imposta, sui corrispettivi per le prestazioni di</p>

	<p>servizi inerenti a contratti d'appalto, di opere e/o di servizi eseguiti nell'esercizio di imprese sui compensi percepiti da soggetti Irpef.</p> <p>Soggetti obbligati - Condomini sostituti d'imposta.</p> <p>Modalità - Versamento con il modello F24, specificando i codici tributo:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1019 – Ritenute del 4% operate dal condominio quale sostituto d'imposta a titolo di acconto dell'Irpef dovuta dal percipiente; • 1020 – Ritenute del 4% operate dal condominio quale sostituto d'imposta a titolo di acconto dell'Ires dovuta dal percipiente. <p> Riferimenti normativi</p> <ul style="list-style-type: none"> • Art. 25-ter del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600; • Art. 1, comma 43, della L. 27 dicembre 2006, n. 296; • Artt. 17, 18 e 19 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241.
<p>IMPOSTE DIRETTE</p>	<p>Imposta sostitutiva sul risultato maturato in regime di risparmio gestito</p> <p> Attenzione</p> <p>La scadenza originaria è il 16 maggio e slitta in quanto cade di sabato.</p> <p>Attività - Versamento dell'imposta sostitutiva applicata sul risultato maturato della gestione patrimoniale in sede di regime del risparmio gestito nell'ipotesi di revoca intervenuta nel corso dello scorso mese di marzo (secondo mese precedente rispetto a quello in corso).</p> <p>Soggetti obbligati - Banche, Sim e società fiduciarie.</p> <p>Modalità - Versamento con il modello F24, specificando il codice tributo "1103 – Imposta sostitutiva sui risultati da gestione patrimoniale".</p> <p> Riferimenti normativi</p> <ul style="list-style-type: none"> • Art. 7, comma 11, del D.Lgs. 21 novembre 1997, n. 461; • Artt. 17, 18 e 19 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241.
<p>IMPOSTE DIRETTE</p>	<p>Addizionale comunale Irpef – Versamento rata</p> <p> Attenzione</p> <p>La scadenza originaria è il 16 maggio e slitta in quanto cade di sabato.</p> <p> Attenzione</p> <p>Scadenza soggetta a slittamento al 30 giugno 2020 con versamento in unica soluzione o in 5 rate di pari importo per (art. 18 D.L. n. 23/2020):</p> <p>a) imprese e professionisti con ricavi o compensi 2019:</p> <ul style="list-style-type: none"> - non superiori a 50 milioni di euro: se registrano una flessione del fatturato o dei corrispettivi nel mese di aprile 2020, rispetto a aprile 2019 di almeno il 33%;

	<p>- superiori a 50 milioni di euro: se registrano una flessione del fatturato o dei corrispettivi nel mese di aprile 2020, rispetto a aprile 2019 di almeno il 50%;</p> <p>b) a chi ha intrapreso l'attività dopo il 31 marzo 2019;</p> <p>c) la sospensione interessa anche gli enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, che svolgono attività istituzionale di interesse generale non in regime di impresa.</p> <p>Attività - Versamento:</p> <p>- della rata o quota dell'addizionale comunale dell'Irpef trattenuta ai lavoratori dipendenti e ai pensionati sulle competenze del mese precedente a seguito delle operazioni di conguaglio di fine anno;</p> <p>- in unica soluzione dell'addizionale comunale all'Irpef che è stata trattenuta ai lavoratori dipendenti sulle competenze del mese precedente a seguito delle operazioni inerenti alla cessazione del rapporto di lavoro.</p> <p>Soggetti obbligati - Sostituti d'imposta.</p> <p>Modalità - Versamento con il modello F24, specificando il codice tributo "3848 - Addizionale comunale all'Irpef trattenuta dai sostituti d'imposta-Saldo".</p> <p> Riferimenti normativi</p> <ul style="list-style-type: none"> • Art. 1 del D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360; • Artt. 17, 18 e 19 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241.
<p>IMPOSTE DIRETTE</p>	<p>Ritenute su indennità di esproprio occupazione</p> <p> Attenzione</p> <p>La scadenza originaria è il 16 maggio e slitta in quanto cade di sabato.</p> <p>Attività - Versamento delle ritenute alla fonte sulle indennità di esproprio e/o occupazione corrisposte nel corso del mese precedente.</p> <p>Soggetti obbligati - Sostituti d'imposta.</p> <p>Modalità - Versamento con il modello F24, specificando il codice tributo "1052 - Indennità di esproprio occupazione".</p> <p> Riferimenti normativi</p> <ul style="list-style-type: none"> • Art. 11, comma 7, della L. 30 dicembre 1991, n. 413; • Art. 3 del D.P.R. 29 settembre 1972, n. 602; • Artt. 17, 18 e 19 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241.
<p>IMPOSTE DIRETTE</p>	<p>Ritenute su premi spettacoli radiotelevisivi e altre manifestazioni</p> <p> Attenzione</p> <p>La scadenza originaria è il 16 maggio e slitta in quanto cade di sabato.</p> <p>Attività - Versamento delle ritenute alla fonte sui premi e per giochi di abilità in spettacoli</p>

	<p>radiotelevisivi e in altre manifestazioni corrisposti nel corso del mese precedente.</p> <p>Soggetti obbligati - Sostituti d'imposta.</p> <p>Modalità - Versamento con il modello F24, specificando il codice tributo "1047 - Ritenute su per giochi di abilità in spettacoli radiotelevisivi e in altre manifestazioni".</p> <p> Riferimenti normativi</p> <ul style="list-style-type: none"> • Art. 30 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600; • Art. 3 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602; • Artt. 17, 18 e 19 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241.
<p>IMPOSTE DIRETTE</p>	<p>Ritenute su redditi di capitale diversi dai dividendi</p> <p> Attenzione</p> <p>La scadenza originaria è il 16 maggio e slitta in quanto cade di sabato.</p> <p>Attività - Versamento delle ritenute alla fonte sui redditi di capitale diversi dai dividendi corrisposti e/o maturati nel corso del mese precedente.</p> <p>Soggetti obbligati - Sostituti d'imposta.</p> <p>Modalità - Versamento con il modello F24, specificando i seguenti codici tributo:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1024 - Ritenute su proventi indicati sulle cambiali; • 1025 - Ritenute su obbligazioni e titoli similari; • 1029 - Ritenute su interessi e redditi di capitale dovuti da soggetti non residenti; • 1030 - Ritenute su redditi di capitale diversi dai dividendi; • 1031 - Ritenute su redditi di capitale di cui al codice 1030 e interessi non costituenti redditi di capitale a soggetti non residenti; • 1032 - Ritenute su proventi da cessioni a termine di obbligazioni e titoli similari; • 1043 - Proventi soggetti a ritenuta di imposta corrisposti da organizzazioni estere di imprese residenti; • 1058 - Ritenute su plusvalenze cessioni a termine di valute estere; • 1706 - ritenute su titoli atipici emessi da soggetti residenti; • 1707 - ritenute su titoli atipici emessi da soggetti non residenti. <p> Riferimenti normativi</p> <ul style="list-style-type: none"> • Art. 26, comma 3-bis, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600; • Art. 3 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602; • Art. 12 del D.Lgs. 21 novembre 1997, n. 461; • Art. 6 del D.L. 23 maggio 1994, n. 307, convertito, con modificazioni, nella L. 22 luglio 1994, n. 457; • Art. 1, comma 3, del D.L. 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, nella L. 1° dicembre 1981, n. 692; • Artt. 17, 18 e 19 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241.

**IMPOSTE
DIRETTE****Ritenuta locazioni brevi per intermediari e portali online****Attenzione**

La scadenza originaria è il 16 maggio e slitta in quanto cade di sabato.

Attività - Termine ultimo entro cui è possibile effettuare il versamento delle ritenute operate nel mese precedente relativamente ai contratti di locazione "breve" per i quali l'intermediario immobiliare o il gestore del portale telematico è intervenuto nella fase di pagamento.

Si ricorda che le "locazioni brevi" sono quei contratti di affitto di durata non superiore a 30 giorni, stipulati da persone fisiche al di fuori dell'attività d'impresa, direttamente o tramite intermediari, anche online, inclusi quelli che prevedono la fornitura di biancheria e la pulizia dei locali. Secondo quanto previsto dal D.L. n. 50/2017, ai redditi che derivano da questi contratti, stipulati dal 1° giugno 2017, si applicano in via opzionale le disposizioni relative al regime della cedolare secca con l'aliquota del 21%, sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali sui redditi derivanti dalla locazione.

La ritenuta, da versare entro il 16 del mese successivo a quello in cui è effettuata, viene operata a titolo di imposta in caso di opzione per la cedolare secca ovvero a titolo di acconto se il beneficiario non sceglie, in sede di dichiarazione dei redditi, di applicare il regime della cedolare.

Soggetti obbligati - Esercenti attività di intermediazione immobiliare, anche attraverso la gestione di portali online, se intervengono nel pagamento o incassano i corrispettivi della locazione breve.

Modalità - Invio del modello F24 attraverso i canali telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate.

Il codice tributo da utilizzare per il versamento è il "1919", riportando in F24 anche il mese/anno cui si riferisce la ritenuta (così per le ritenute operate a giugno occorre indicare "0006" - "2017").

**Riferimenti normativi**

- Art. 4, commi da 1 a 6, del D.L. 24 aprile 2017, n. 50;
- Agenzia delle entrate, Provvedimento, 12 luglio 2017, n. 132395;
- Agenzia delle entrate, Risoluzione 5 luglio 2017, n. 88/E.

IVA**Liquidazione Iva periodica - Soggetti mensili****Attenzione**




La scadenza originaria è il 16 maggio e slitta in quanto cade di sabato.





**Attenzione**





Scadenza soggetta a slittamento al 30 giugno 2020 con versamento in unica soluzione o in 5 rate di pari importo per (art. 18 D.L. n. 23/2020):

a) imprese e professionisti con ricavi o compensi 2019:

- non superiori a 50 milioni di euro: se registrano una flessione del fatturato o dei corrispettivi nel mese di aprile 2020, rispetto a aprile 2019 di almeno il 33%;
- superiori a 50 milioni di euro: se registrano una flessione del fatturato o dei corrispettivi

	<p>nel mese di aprile 2020, rispetto a aprile 2019 di almeno il 50%;</p> <p>b) a chi ha intrapreso l'attività dopo il 31 marzo 2019;</p> <p>c) ai soggetti che hanno il domicilio fiscale o la sede legale o operativa nelle province di Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi e Piacenza, purché, però, abbiano subito un calo del fatturato del 33% nei mesi di cui sopra.</p> <p>Attività - Liquidazione e versamento dell'ammontare di Iva a credito dell'Erario relativa al mese di aprile.</p> <p>Soggetti obbligati - Soggetti Iva esercenti attività d'impresa, arte o professioni in regime mensile.</p> <p>Modalità - Versamento con il modello F24, specificando il codice tributo "6004 - Versamento Iva mensile-aprile".</p> <p> Riferimenti normativi</p> <ul style="list-style-type: none"> • Artt. 27 e 38 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633; • Art. 1 del D.P.R. 23 marzo 1998, n. 100; • Artt. 17, 18 e 19 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241.
IVA	<p>Liquidazione Iva periodica - Soggetti trimestrali ordinari</p> <p> Attenzione La scadenza originaria è il 16 maggio e slitta in quanto cade di sabato.</p> <p> Attenzione Scadenza soggetta a slittamento al 30 giugno 2020 con versamento in unica soluzione o in 5 rate di pari importo per (art. 18 D.L. n. 23/2020):</p> <p>a) imprese e professionisti con ricavi o compensi 2019:</p> <ul style="list-style-type: none"> - non superiori a 50 milioni di euro: se registrano una flessione del fatturato o dei corrispettivi nel mese di aprile 2020, rispetto a aprile 2019 di almeno il 33%; - superiori a 50 milioni di euro: se registrano una flessione del fatturato o dei corrispettivi nel mese di aprile 2020, rispetto a aprile 2019 di almeno il 50%; <p>b) a chi ha intrapreso l'attività dopo il 31 marzo 2019;</p> <p>c) ai soggetti che hanno il domicilio fiscale o la sede legale o operativa nelle province di Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi e Piacenza, purché, però, abbiano subito un calo del fatturato del 33% nei mesi di cui sopra.</p> <p>Attività - Liquidazione e versamento dell'ammontare di Iva a credito dell'Erario relativa al primo trimestre.</p> <p>Soggetti obbligati - Soggetti Iva esercenti attività d'impresa, arte o professioni in regime ordinario trimestrale (esclusi, quindi, i soggetti che applicano i regimi speciali di cui al comma 4 dell'art. 74 del decreto Iva).</p> <p>Modalità - Versamento con il modello F24, specificando il codice tributo "6031 - Versamento Iva trimestrale-Primo trimestre", con applicazione della maggiorazione dell'1%.</p>

	 Riferimenti normativi <ul style="list-style-type: none"> • Artt. 27 e 38 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633; • Art. 7 del D.P.R. 14 ottobre 1999, n. 542; • Artt. 17, 18 e 19 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241.
IVA	<p>Iva - Versamento terza rata - Dichiarazione annuale</p>  Attenzione La scadenza originaria è il 16 maggio e slitta in quanto cade di sabato. <p>Attività - Versamento della terza rata, con la maggiorazione per interessi di dilazione, dell'iva inerente all'anno d'imposta 2019 risultante dalla dichiarazione annuale.</p> <p>Soggetti obbligati - Soggetti Iva esercenti attività d'impresa, arte o professioni.</p> <p>Modalità - Versamento con il modello F24, specificando i codici tributo "6099 - Versamento Iva sulla base della dichiarazione annuale" e "1668" per l'ammontare degli interessi di dilazione.</p>  Riferimenti normativi <ul style="list-style-type: none"> • Art. 30 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633; • Art. 6 del D.P.R. 14 ottobre 1999, n. 542; • Artt. 17, 18, 19 e 20 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241.
TASSE E IMPOSTE VARIE	<p>Tobin tax - Versamento</p>  Attenzione La scadenza originaria è il 16 maggio e slitta in quanto cade di sabato. <p>Attività - Versamento dell'imposta sulle transazioni finanziarie (c.d. "Tobin tax") relativa alle operazioni effettuate nel corso del mese precedente.</p> <p>Soggetti obbligati - Banche, società fiduciarie e imprese di investimento abilitate all'esercizio professionale nei confronti del pubblico nonché altri soggetti che comunque intervengono nell'esecuzione delle operazioni, compresi gli intermediari non residenti.</p> <p>Modalità - Versamento mediante il modello F24. Per consentire la corretta indicazione in F24 del rappresentante fiscale tenuto al versamento per conto degli intermediari e degli altri soggetti non residenti nel territorio dello stato, ovunque localizzati, privi di stabile organizzazione in Italia, è stato istituito il codice identificativo "72" denominato "rappresentante fiscale". Ai fini del versamento occorre utilizzare i seguenti codici tributo:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 4058: Imposta sulle transazioni di azioni e di altri strumenti partecipativi (art. 1, comma 491, legge n. 228/2012); • 4059: Imposta sulle transazioni relative a derivati su equity (art. 1, comma 492, legge n. 228/2012); • 4060: Imposta sulle negoziazioni ad alta frequenza relative ad azioni e strumenti partecipativi (art. 1, comma 495, legge n. 228/2012). <p>I soggetti non residenti tenuti al versamento dell'imposta, che non dispongono di un c/c presso sportelli bancari o postali situati in Italia e che non possono eseguire il pagamento</p>

	<p>con modello F24 effettuano il versamento mediante bonifico in "EURO" a favore del Bilancio dello Stato al Capo 8 – Capitolo 1211.</p> <p>I soggetti non residenti tenuti al versamento dell'imposta ed esonerati dall'obbligo di presentazione della dichiarazione, indicano le proprie generalità in luogo del codice fiscale, ove non ne siano in possesso. I codici IBAN sono pubblicati sul sito internet della Ragioneria Generale dello Stato – Ministero dell'Economia e delle finanze www.rgs.mef.gov.it.</p> <p> Riferimenti normativi</p> <ul style="list-style-type: none"> • Art. 1, commi 491 -500, della L. n. 228/2012; • D.M. 21 febbraio 2013; • Provv. Agenzia entrate 1° marzo 2013; • Art. 56 del D.L. n. 69/2013; • Provv. Agenzia entrate 18 luglio 2013; • Risoluzione 4 ottobre 2013, n. 62/E.
RAVVEDIMENTO	<p>Ravvedimento ritenute e Iva – Entro 30 giorni</p> <p> Attenzione</p> <p>La scadenza originaria è il 16 maggio e slitta in quanto cade di sabato.</p> <p>Attività - Regolarizzazione del versamento delle ritenute e dell'Iva periodica non versate o versate in misura non sufficiente entro il 16 aprile 2020.</p> <p>Soggetti obbligati - Imprese ed esercenti arti e professioni soggetti IVA.</p> <p>Modalità - Il ravvedimento avviene versando il tributo unitamente alla sanzione ridotta pari all'1,5% (1/10 del 15%) dell'imposta non versata e gli interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno.</p> <p>Versamento con il modello F24, specificando, per le sanzioni, i seguenti codici tributo variabili a seconda dell'imposta da regolarizzare:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 8906 – Sanzione pecuniaria sostituiti d'imposta; • 8904 – Sanzione pecuniaria IVA; • 8926 – Sanzione addizionale comunale all'IRPEF – ravvedimento. <p>Invece, per gli interessi, l'indicazione a parte non vale per quelli sulle ritenute e sulle addizionali comunali all'IRPEF da parte dei sostituti d'imposta, ma solo per l'Iva; in tal caso, va utilizzato il seguente codice tributo:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1991 – Interessi sul ravvedimento – Iva. <p> Riferimenti normativi</p> <ul style="list-style-type: none"> • Art. 13 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472.
RAVVEDIMENTO	<p>Ravvedimento ritenute e Iva – Entro 90 giorni</p> <p> Attenzione</p> <p>La scadenza originaria è il 17 maggio e slitta in quanto cade di domenica.</p>

Attività - Regolarizzazione del versamento delle ritenute e dell'Iva periodica non versate o versate in misura non sufficiente entro il 17 febbraio 2020.

Soggetti obbligati - Imprese ed esercenti arti e professioni soggetti IVA.

Modalità - Il ravvedimento avviene versando il tributo unitamente alla sanzione ridotta pari all'1,67% (1/9 del 15%) dell'imposta non versata e gli interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno.

Versamento con il modello F24, specificando, per le sanzioni, i seguenti codici tributo variabili a seconda dell'imposta da regolarizzare:

- **8906** – Sanzione pecuniaria sostituti d'imposta;
- **8904** – Sanzione pecuniaria IVA;
- **8926** – Sanzione addizionale comunale all'IRPEF – ravvedimento.

Invece, per gli interessi, l'indicazione a parte non vale per quelli sulle ritenute e sulle addizionali comunali all'IRPEF da parte dai sostituti d'imposta, ma solo per l'Iva; in tal caso, va utilizzato il seguente codice tributo:

- 1991 – Interessi sul ravvedimento – Iva.



Riferimenti normativi

- Art. 13 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472.

22 VENERDÌ

TASSE E IMPOSTE VARIE

Prelievo erariale unico apparecchi da intrattenimento

Attività - Pagamento della quarta rata del secondo periodo contabile (marzo-aprile), pari al 25% del prelievo erariale unico dovuto per il periodo contabile al netto di quanto versato per le prime tre rate.

Soggetti obbligati - Esercenti attività di intrattenimento (concessionario di rete) ai quali Aams-Amministrazione Autonoma Monopoli di Stato ha rilasciato il nulla osta per gli apparecchi e i congegni da divertimento per il gioco lecito.

Modalità - Il pagamento deve essere eseguito, utilizzando il Modello F24, esclusivamente in via telematica, specificando il codice tributo: "5156-prelievo erariale unico ed interessi – Il periodo contabile – sugli apparecchi e congegni da gioco di cui all'art. 110, c.6, del TULPS (ris. n. 239/E del 06/09/2007)".



Riferimenti normativi

- Art. 110, comma 6, del R.D. 18 giugno 1931, n. 773;
- Art. 14-bis del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 640;
- Art. 6 del D.P.R. 30 dicembre 1999, n. 544;
- Art. 39 del D.L. 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella L. 326/2003;
- D.M. 8 aprile 2004;
- Art. 37, comma 49, del D.L. 4 luglio 2006, n. 223;
- D.M. 12 aprile 2007.

TASSE E
IMPOSTE
VARIE**Apparecchi da intrattenimento – Canone di concessione**

Attività - Pagamento del canone di concessione sugli apparecchi da intrattenimento, inerente al secondo periodo contabile (mesi di marzo e aprile).

Soggetti obbligati - Esercenti concessionari della rete telematica di cui all'art. 14-bis, comma 4, del n. D.P.R. 640/1972.

Modalità - Il pagamento deve essere eseguito, utilizzando il modello F24-Accise, specificando il codice tributo: "5185-canone ed interessi previsti dalla convenzione per l'affidamento in concessione dell'attivazione e della conduzione operativa della rete per gli apparecchi di cui all'art. 110, comma 6, del TULPS (ris. n. 239/E del 06/09/2007)".

**Riferimenti normativi**

- Art. 110, comma 6, del R.D. 18 giugno 1931, n. 773;
- Art. 14-bis del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 640;
- Art. 530 della L. 23 dicembre 2005, n. 266;
- D.M. 4 luglio 2007.

25 LUNEDÌ

IVA

Elenchi Intrastat – Periodicità mensile**Attenzione**

Scadenza soggetta a slittamento al 30 giugno 2020 (art. 62, c. 1 e 6 D.L. n. 18/2020).

Attività - Presentazione degli elenchi riepilogativi (Intrastat) relativi a aprile (soggetti mensili).

Da segnalare che:

- ai fini fiscali, permane soltanto l'obbligo di trasmissione degli elenchi riepilogativi concernenti le cessioni di beni e le prestazioni di servizi rese nei confronti di soggetti UE;
- non vanno presentati gli elenchi riepilogativi – aventi periodi di riferimento a partire da tale data – concernenti gli acquisti intracomunitari di beni e le prestazioni di servizi ricevute.

Devono essere presentati ai soli fini statistici:

- gli elenchi riepilogativi relativi agli acquisti di beni (Modello INTRA 2bis) qualora l'ammontare totale trimestrale di detti acquisti sia, per almeno uno dei quattro trimestri precedenti, uguale o superiore a 200.000 euro;
- gli elenchi riepilogativi relativi agli acquisti di servizi (Modello INTRA 2quater) qualora l'ammontare totale trimestrale di detti acquisti sia, per almeno uno dei quattro trimestri precedenti, uguale o superiore a 100.000 euro.

Inoltre, per gli elenchi riepilogativi relativi alle cessioni di beni (Modello INTRA 1bis), la compilazione è facoltativa per i soggetti che presentano detti elenchi con periodicità mensile, che non hanno realizzato in alcuno dei quattro trimestri precedenti, cessioni intracomunitarie di beni per un ammontare totale trimestrale uguale o superiore a 100.000 euro.

Soggetti obbligati - Operatori intracomunitari (iscritti al Vies) tenuti all'adempimento mensile.

Modalità - Trasmissione esclusivamente in via telematica all'Agenzia delle dogane tramite il servizio Telematico Doganale E.D.I.-Electronic Data Interchange oppure all'Agenzia delle entrate degli elenchi riepilogativi delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi intraco-

munitarie.



Riferimenti normativi

- Art. 50, comma 6, del D.L. 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, nella L. 29 ottobre 1993, n. 427;
- Art. 3 del D.M. 22 febbraio 2010;
- Art. 3, Agenzia delle Dogane, Determinazione 22 febbraio 2010, n. 22778;
- Art. 1, Agenzia delle Dogane, Determinazione 7 maggio 2010, n. 63336;
- Agenzia delle dogane, nota 9 ottobre 2017.

28 GIOVEDÌ

TASSE E IMPOSTE VARIE

Prelievo erariale unico apparecchi da intrattenimento

Attività - Pagamento della prima rata del terzo periodo contabile (maggio-giugno), pari al 25% del prelievo erariale unico dovuto per il primo periodo contabile (gennaio-febbraio).

Soggetti obbligati - Esercenti attività di intrattenimento (concessionario di rete) ai quali Aams-Amministrazione Autonoma Monopoli di Stato ha rilasciato il nulla osta per gli apparecchi e i congegni da divertimento per il gioco lecito.

Modalità - Il pagamento deve essere eseguito, utilizzando il Modello F24, esclusivamente in via telematica, specificando il codice tributo: "5157-prelievo erariale unico ed interessi - III periodo contabile - sugli apparecchi e congegni da gioco di cui all'art. 110, c. 6, del TULPS (ris. n. 239/E del 6/09/2007)".



Riferimenti normativi

- Art. 110, comma 6, del R.D. 18 giugno 1931, n. 773;
- Art. 14-bis del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 640;
- Art. 6 del D.P.R. 30 dicembre 1999, n. 544;
- Art. 39 del D.L. 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella L. 326/2003;
- D.M. 8 aprile 2004;
- Art. 37, comma 49, del D.L. 4 luglio 2006, n. 223;
- D.M. 12 aprile 2007.

29 VENERDÌ

TASSE E IMPOSTE VARIE

Prelievo erariale unico apparecchi da intrattenimento

Attività - Pagamento del PREU (art. 110, comma 6, lettera a) e lettera b), R.D. 18 giugno 1931, n. 773) e del canone concessorio in scadenza entro il 30 aprile 2020 e sospeso in base al D.L. n. 18/2020 (c.d. Decreto Cura Italia).

Soggetti obbligati - Esercenti attività di intrattenimento (concessionario di rete) ai quali Aams-Amministrazione Autonoma Monopoli di Stato ha rilasciato il nulla osta per gli apparecchi e i congegni da divertimento per il gioco lecito.

Modalità - Le somme dovute possono essere versate con rate mensili di pari importo, con debenza degli interessi legali calcolati giorno per giorno.

La prima rata è versata entro il 29 maggio e le successive entro l'ultimo giorno del mese;

l'ultima rata è versata entro il 18 dicembre 2020 (art. 69 D.L. n. 18/2020).



Riferimenti normativi

- Art. 110, comma 6, del R.D. 18 giugno 1931, n. 773;
- Art. 14-bis del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 640;
- Art. 6 del D.P.R. 30 dicembre 1999, n. 544;
- Art. 39 del D.L. 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella L. 326/2003;
- D.M. 8 aprile 2004;
- Art. 37, comma 49, del D.L. 4 luglio 2006, n. 223;
- D.M. 12 aprile 2007;
- D.L. 17 marzo 2020, art. 69.

31 DOMENICA

TASSE E IMPOSTE VARIE

Estromissione immobile strumentale imprese individuali

Attività - Termine per esercitare l'opzione per l'esclusione dei beni immobili strumentali dal patrimonio dell'impresa individuale, con effetto dal periodo di imposta in corso alla data del 1° gennaio 2020.

Soggetti obbligati - Imprenditori individuali.

Modalità - Il titolare della ditta individuale è tenuto a versare l'imposta sostitutiva dovuta (nella misura dell'8%), mediante F24, riportando il seguente codice tributo: "1127" – imposta sostitutiva per l'estromissione dei beni immobili strumentali dall'impresa individuale.

Per il versamento dell'imposta sostitutiva è previsto il pagamento in due rate:

- il 60% dell'importo dovuto entro il 30 novembre 2020;
- il restante 40% entro il 16 giugno 2021.



Riferimenti normativi

- Art. 1, commi da 115 a 121, della L. 28 dicembre 2015, n. 208;
- Art. 1 comma 66, della L. 30 dicembre 2018, n. 145;
- Art. 1, comma 690, della L. 27 dicembre 2019, n. 160;
- Agenzia Entrate, Circolare 1 giugno 2016, n. 26/E;
- Agenzia Entrate, Risoluzione 13 settembre 2016, n. 73/E;
- Agenzia delle entrate, Circolare 16 settembre 2016 n. 37/E.

ULTIMO AGGIORNAMENTO: 20.04.2020